



**II TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO**

In persona del giudice dr Maria Lucia Frate;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17-6-
2013, ha pronunciato la presente

ordinanza

nella causa iscritta al n. RG 8535/2013 del Tribunale di
Roma e promossa da

Amoroso Francesco Cristian
(Avvocato Paolo Marini)

ricorrente

contro

Centro Logistico di sicurezza e Trasporto Valori in
persona del I.r. con sede in Roma via Frattina 10
(avvocato Rosalba Chiaradia)

resistente

e contro

CLSTV srl in persona del I.r. con sede in Roma via
Sirte 76



del

resistente contumace

Con ricorso depositato in data 11-3-2013 il ricorrente in epigrafe indicato (Valentini Gabriele) ha convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 414 cpc ed art. 1 comma 48 e ss l. 92/2012 la Centro Logistico di sicurezza e Trasporto Valori e la CLSTV srl per impugnare il licenziamento intimatogli dalla Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori con lettera del 13-9-2012. A tal fine esponeva: che era stato assunto alle dipendenze della Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori srl in qualità di guardia particolare giurata con contratto a tempo determinato per il periodo dal 30-11-2011 al 30-5-2012; che in data 1-6-2012 veniva assunto a tempo indeterminato; che in data 13-9-2012 veniva licenziato e che in data 24-9-2012 impugnava il licenziamento; che detto licenziamento era nullo/illegittimo e comunque non sorretto da giusta causa o giustificato motivo perché ritorsivo e determinato dall'appartenenza del ricorrente alla Savip, sindacato indipendente; che in data 18-7-2012 interveniva, con efficacia dal 1-10-2012, la cessione ex art. 2112 c.c. del ramo "vigilanza armata" alla CLSTV; che in realtà la cessione aveva riguardato l'intera attività e tutto il personale della cedente per la prima doveva considerarsi successore a titolo universale della



seconda. Ciò premesso, svolte argomentazioni in diritto, concludeva chiedendo dichiararsi la nullità/illegittimità del contratto a tempo determinato intercorso tra le parti e della proroga nonché la sussistenza sin dalla data di stipulazione del contratto di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la inefficacia/nullità/illegittimità del licenziamento intimatogli in data 13-9-2012 con condanna della Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori srl in solido o in alternativa della CLSTV alla reintegra del ricorrente ed alla corresponsioni di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di euro 1015,19 oltre interessi e rivalutazione con regolarizzazione della posizione contributiva per tale periodo. In subordine chiedeva la tutela ex l. 108/90.

La Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, mentre la CLSTV rimaneva contumace.

All'udienza del 17-6-2013 il giudice, udite le conclusioni della parte ricorrente, non essendo comparsa la società che si era costituita, si ritirava in camera di consiglio ed all'esito si riservava.

La domanda è fondata per quanto in appresso specificato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. P.' followed by a small superscript '3'.

E' incontestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a tempo indeterminato (vd contratto di assunzione a termine e busta paga luglio 2012 docc 1 e 4 fasc ric))

Quanto alla legittimità del licenziamento, intervenuto in pendenza di questo rapporto, anche in base alle regole sostanziali introdotte dalla legge n. 92/2012 si osserva.

Risulta dagli atti che in data 13-9-2012 la Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori srl licenziava il ricorrente con lettera del seguente tenore: "Con la presente La informiamo, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che il Centro Logistico di Sicurezza e Trasporto Valori srl ha in atto un procedimento di ristrutturazione che comporta necessariamente la riduzione del personale attualmente in forza.

A seguito di riassetto organizzativo per una più economica gestione aziendale, è costretta a ridurre il settore a cui la SV è stato preposto e ciò al fine di diminuire i gravosi costi di gestione a causa di una contrazione di bilancio e perdita di commesse.

Siamo spiacenti, pertanto, non potendola collocare in altri settori, di comunicarLe, per i motivi suesposti, la fine del rapporto contrattuale, con effetto immediato, con la nostra azienda" (doc 2 fasc ric).

Va evidenziato che il licenziamento intimato al ricorrente, deve inquadrarsi nell'ambito dei cosiddetti

 4

recessi per giustificato motivo oggettivo, ossia di quei licenziamenti che sono determinati da ragioni proprie della azienda e della sua organizzazione.

In tal caso, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'esistenza del "giustificato motivo oggettivo", che deve vertere tanto sulla causa in sè quanto sull'impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni corrispondenti alla sua qualifica, avuto riguardo alle competenze acquisite in azienda (cd. obbligo di *repechage*); il che comporta il divieto di licenziamento del dipendente che possa svolgere una mansione equivalente nell'impresa (per tutte, Cass. 20.11.2001, n. 14592).

Nella specie la società convenuta non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a giustificare il licenziamento intimato.

Il motivo posto alla base dello stesso può ritenersi manifestamente insussistente sia perché genericamente indicato sia perché non provato, neppure documentalmente.

Ne deriva pertanto che il licenziamento intimato al ricorrente deve ritenersi illegittimo, con la conseguenza che deve essere ordinata la reintegra dello stesso alla società CLSTV, tenuto conto delle dimensioni della società che ha intimato il licenziamento, come risulta dalle visura in atti e non contestato, oltre al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni non corrisposte



dalla data del licenziamento fino a quella della effettiva reintegra oltre al versamento dei contributi per tale periodo.

Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e vengono poste in solido a carico delle convenute.

PQM



Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 13-9-2012; per l'effetto ordina alla CLSTV con sede in Roma via Sirte 76 di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e la condanna a risarcirgli il danno pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi per tale periodo.

Condanna le convenute in solido al pagamento dei compensi di lite liquidati in complessivi 1700 euro.

Roma, 17-6-2013

Il Giudice

(dott. M.L. Frate)



Stampa del Tribunale di Roma, data 17/6/13, con una firma manoscritta accanto.